

DISCIPLINARE DI AVVALIMENTO

Art. 1 Oggetto

- 1.1 Il presente Disciplinare regola i profili generali di avvalimento, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), dell'Acquirente unico S.p.A. e del Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: le Società) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
- 1.2 Le attività oggetto di avvalimento sono definite dall'Autorità con proprio provvedimento, sentite le Società.
- 1.3 Nell'ambito delle attività oggetto di avvalimento, individuate ai sensi del precedente comma, le Società svolgono servizi di carattere tecnico, strumentale, operativo e di supporto, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità senza che ciò comporti il trasferimento delle funzioni e delle responsabilità di competenza dell'Autorità.

Art. 2 Pianificazione e consuntivazione delle attività

- 2.1 In ragione delle specificità e delle differenze che caratterizzano le singole attività oggetto di avvalimento, la presentazione dei progetti di pianificazione e di consuntivazione delle stesse sarà disciplinata in specifici regolamenti relativi alle singole attività.
- 2.2 Ciascuna Società assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli uffici dell'Autorità e le proprie unità operative interessate dalle attività di avvalimento, nonché con la Cassa conguaglio per il settore elettrico e la Guardia di Finanza, ove opportuno o necessario, secondo quanto previsto e indicato nei relativi regolamenti e/o procedure.
- 2.3 Iniziative preparatorie e prodromiche alle attività da svolgersi in regime di avvalimento potranno essere richieste dall'Autorità alle Società anche prima della definizione dei regolamenti di cui al primo comma.

Art. 3 Segreto d'ufficio

- 3.1 Tutti i dipendenti delle Società e tutti i soggetti che abbiano con le stesse rapporti di consulenza e/o collaborazione per lo svolgimento delle attività svolte in regime di avvalimento, sono tenuti al segreto d'ufficio sulle informazioni e/o i dati e/o i documenti (di seguito: le "informazioni") relativi alle predette attività. Tali informazioni devono essere tenute riservate e non possono essere divulgate in alcun modo senza l'autorizzazione dell'Autorità. Le informazioni dovranno inoltre essere utilizzate nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle suindicate attività e con modalità compatibili con il rispetto del segreto d'ufficio.

- 3.2 La rivelazione delle informazioni a soggetti terzi potrà avvenire solo nella misura necessaria ai fini dello svolgimento delle attività in regime di avvalimento e previa autorizzazione dell'Autorità.
- 3.3 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di dipendenza e/o di consulenza e/o di collaborazione con le Società, quest'ultime dovranno farsi restituire, dal dipendente e/o consulente e/o collaboratore, tutta la documentazione, anche su supporto informatico, acquisita durante l'espletamento delle proprie attività ed assicurarsi che di essa non resti copia in possesso dell'interessato.
- 3.4 In caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori le Società provvederanno a darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento per le necessarie iniziative legali e comunicheranno successivamente al medesimo anche le eventuali misure disciplinari e organizzative adottate per evitare il ripetersi di dette violazioni.

Art. 4

Obblighi e responsabilità delle Società

- 4.1 Le Società, oltre ad assicurare il rispetto del segreto d'ufficio, sono tenute a svolgere le attività oggetto di avvalimento secondo le indicazioni ad esse impartite dall'Autorità e a svolgere il servizio con la massima diligenza e leale collaborazione, nell'esclusivo interesse dell'Autorità e al solo fine di perseguire gli obiettivi istituzionali di sua competenza segnalando immediatamente eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
- 4.2 Le Società si impegnano a rispettare i diritti delle parti interessate e dei terzi in osservanza delle disposizioni in materia dettate dalla legge n. 481/1995, dalla legge n. 241/1990 e, ove applicabile, dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
- 4.3 In caso di violazione dei suddetti obblighi l'Autorità potrà disporre l'immediata sospensione o risoluzione del rapporto di avvalimento ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti.

Art. 5

Incompatibilità

- 5.1 I soggetti titolari di rapporti di dipendenza e/o consulenza e/o collaborazione con le Società dovranno svolgere i propri compiti nell'ambito delle attività in avvalimento esclusivamente nell'interesse dell'Autorità.
- 5.2 Durante l'espletamento dei propri compiti nell'ambito delle attività in avvalimento, tali soggetti non potranno svolgere attività a favore di terzi che operano nel settore energetico i cui interessi, direttamente e/o indirettamente o anche solo in parte confliggano con le finalità delle attività svolte in regime di avvalimento; inoltre nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo abbiano, per conto proprio o per conto di terzi, interessi rilevanti negli ambiti relativi alle attività in regime di avvalimento, devono comunicarlo immediatamente alla Società.

Art. 6

Protezione dei dati personali

- 6.1 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le Società provvedono a dare la prescritta informativa sui dati personali secondo le modalità e i contenuti previsti da decreto legislativo citato.
- 6.2 Le Società si obbligano ad assumere ogni precauzione di legge o di regolamento di volta in volta applicabile in materia di sicurezza e di salvaguardia del trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza.

Art. 7

Accesso alla documentazione

- 7.1 L'accesso alla documentazione e alle informazioni acquisite dalle Società nello svolgimento delle attività svolte in regime di avvalimento sarà consentito solo nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi emanati dall'Autorità.

Art. 8

Riconoscimento dei costi

- 8.1 La copertura dei costi sostenuti dalle Società per lo svolgimento delle attività in regime di avvalimento sarà definita nei regolamenti relativi alle singole attività, secondo principi e criteri di efficiente gestione.
- 8.2 Salvo diversa disposizione del regolamento disciplinante le singole attività, ciascuna Società invierà all'Autorità, con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto i costi sostenuti nel periodo.
- 8.3 L'Autorità provvede al riconoscimento dei suddetti costi; a tal fine, le Società hanno l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi tramite una o più specifiche commesse di contabilità analitica.
- 8.4 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle rendicontazioni presentate.

Art. 9

Ulteriori forme di collaborazione

- 9.1 Per lo svolgimento delle attività oggetto di avvalimento, potranno altresì essere previste tra le Società e l'Autorità forme di collaborazione del personale delle Società medesime, nonché distacchi temporanei presso le strutture dell'Autorità secondo modalità da concordare caso per caso.

Art. 10

Entrata in vigore e durata

10.1 Il presente Disciplinare di avvalimento entra in vigore l'1 gennaio 2016 per un periodo di tre anni alla scadenza del quale potrà essere rinnovato con provvedimento dell'Autorità.